

## **COMUNE DI BOSARO**

PROVINCIA DI ROVIGO

**COPIA** 

	Ufficio competente
N°59	AMMINISTRATIVO
	FINANZIARIO
C	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Aggiornamento del precedente Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze
di personale

Oggi **sette** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **19:20**, convocata in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Panella Daniele	Sindaco	Presente
Cibin Monica	Assessore	Presente
Sartori Sergio	Assessore	Presente

3	0

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. Veronese Pietro.

Panella Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Aggiornamento del precedente Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze
di personale

#### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 13.07.2020 relativa a "Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020- 2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale" con la quale si stabiliva:

- 1) "di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione, sentiti i responsabili delle varie Aree del Comune di Bosaro, ha dato esito negativo, in quanto non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;
- 2) di prendere atto:
  - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 25,40%
  - che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia (28,60% per comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti), secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 263.237,63 (ALLEGATO A);
- 3) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, prevedendo la copertura dei seguenti posti di organico:
  - n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO di VIGILANZA, cat. D1 a tempo indeterminato e parziale, 18h/Sett. da ricoprire mediante attingimento da graduatoria concorsuale di altro ente ed in subordine, mediante procedura concorsuale;
  - n. 1 posto di OPERAIO QUALIFICATO, NECROFORO, MESSO NOTIFICATORE, modificando la precedente dotazione organica e prevedendo la sostituzione del profilo B1 con B3, a tempo indeterminato e parziale, 24h/Sett. da ricoprire mediante attingimento da graduatoria concorsuale di altro ente ed in subordine, mediante procedura concorsuale;
- 4) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (ALLEGATO B);
- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, che viene valorizzato nell'ALLEGATO C alla presente deliberazione, unitamente ai parametri individuati con metodo di calcolo delle capacità assunzionali sulla base del Decreto 17 marzo 2020;
- 6) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020:

- 7) di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 8) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 9) di trasmettere alle OO.SS. e alle R.S.U. il presente provvedimento;
- 10) di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" unitamente al Conto annuale del personale;
- 11) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018;
- 12) di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento".

Visti i commi2 e 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificatodal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

- «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27/7/2018);

Rilevatoche il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineatoun metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regimetrova fondamentonon nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenutenel corso del quinquenni oprecedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato atto che in Gazzetta Ufficiale dell'11.09.2020 è stata pubblicata la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa delle nuove regole assunzionali per i comuni introdotte dall'articolo 33 comma 2 del Decreto Crescita;

Preso atto che, ai sensi dei conteggieffettuatisecondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnticome da ultimoconsuntivo approvato risulta essere pari al 25,40%, e che, pertanto, il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglià" secondo la classificazione indicata dal DPCM al'articolo 4, tabella 1;

Rilevatoche secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Atteso che il Consiglio Comunaleha approvato la deliberazionen. 18 del 18.06.2020 avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto di gestione 2019 ed esercizio della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del Tuel relativamente al bilancio consolidato";

### Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018 che, per il comune di Bosaro corrisponde al 23,00% che consentire bbeuna spesa massima di € 266.434,72 (ALLEGATOA), valore che, tuttavia, supera la soglia di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020 € 263.237,63) e che, pertanto, rimane come valore di riferimento;
- a tale valore si aggiungono sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglià", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

Verificatoche il comune di Bosaro al 31.12.2019 aveva n. 1455 abitanti(fonte ISTAT) e che quindi si pone nella fascia demografica dei comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

Rilevato, pertanto, che il Comune di Bosaro dispone di un potenziale di spesa pari a € 263.237,63 che corrisponde al raggiungiment del primo valore soglia – 28,60% (vedi conteggi come da schema ALLEGATO A);

Visto l'articolo 3, comma 5, D. L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che recita "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto

dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";

Considerato che in materia di resti assunzionali di cui al citato art. 3, comma 5, del D.L.90/2014, la delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L.78/2015, che ha integrato 1'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

Dato atto che il comune di Bosaro non ha resti assunzionali riferiti al quinquennio 2015-2019 utilizzabili;

### Preso atto che:

- in data 15.06.2020 l'agente di polizia locale, Area IV Vigilanza Cat.C1, ore 18 settimanali ha presentato dimissioni dal servizio con decorrenza dal 30.06.2020 (ultimo giorno di lavoro il 29.06.2020), assunte a prot. n. 3857 del 15.06.2020;
- le predette dimissioni sono state recepite con Determina del Responsabile del Personale n. 182 del 23.06.2020 avente ad oggetto "Presa d'atto delle dimissioni volontarie dell'Agente di Polizia Locale":

Visto il testo dell'art. 3, comma 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Rilevato, dunque, di quantificare il valore della cessazione che opererà a decorrere dal 30.06.2020 per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 – 2022 in riferimento alla corrente annualità nella seguente tabella riassuntiva (Tabella n. 1)

### Tabella n.1

# Valore cessazione che si verificherà nel corso del 2020, anch'esse comprese all'interno del nuovo limite di spesa

Cessazione Agente di P.L., cat. C, p.e. C1, a tempo indeterminato e parziale 18h/Sett

€ 14.968,95 annui (ai sensi della delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 per le cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità) valore calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 SENZA IRAP

Vista la sopra citata deliberazionedi Giunta Comunalen. 45 del 13.07.2020 con la quale si è provveduto a modificare il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e, in particolare, nel'ambito Area IV Vigilanza, di trasformare il profilo di Agente di P.L. in ISTRUTTORE DIRETTIVODI P.L., Cat. D, mantenendo il medesimo profilo orario, a tempo indeterminato e parziale, 18 ore settimanali;

Ricordato che, sullabase delle previsionidi cui al CCNL 21.5.2018, viene superata la distinzioneall'interno della categoria D tra posizionigiuridichedi accesso D1 e D3, per cui tutti i nuoviaccessi dovranno essere effettuatiin categoria D1 e che i dipendentiin serviziodi categoria D3, nonché quellidi cui le procedure concorsualiper tale posizionesono in itinerealla data di entrata in vigore del citato CCNL, cioè al 22.5.2018, continuerannoad essere inquadratiad esaurimento in tale categoria e posizionegiuridica, del che occorre dare atto nella dotazione organica;

Vista, quindi, la determinazionen. 266 del 16.09.2020 con la quale è stata disposta l'assunzione di un "Istruttore Direttivodi PoliziaLocale" – Cat. Giur. D1 a tempo indeterminatœ parziale (18 ore/settimana), con decorrenza dal 23.09.2020;

Considerato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata nell'anno 2020 con deliberazione di G.C. n. 20 del 30.03.2020 prevedeva l'assunzione di un operaio specializzato cat. B1, con contratto di somministrazione Area III tecnica, per n. 25 ore settimanali per 22 settimane;

Verificato che con determinazione n. 119 del 28-04-2020 si è stato affidato il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per n. 1 operaio specializzato, cat. B1, da inserire nell'area III tecnica, dando atto che il servizio avrà decorrenza 04.05.2020 per 22 settimane e che l'orario di lavoro sarà di 25 ore settimanali;

Ritenuto che nella sopra citata deliberazione di Giunta comunalen. 45 del 13.07.2020 era stato previsto di procedere all'assunzionea tempo indeterminato parziale (24 ore alla settimana) di un operaio qualificato B3 e, conseguente mente di modificare la precedente dotazione organica che prevedeva la figura di un B1 per svolgere le mansioni di operaio qualificato pecroforo, messo notificatore;

Considerato che, stante il perdurare dell'emergenza COVID 19, il personale del comune è stato impegnato in vari adempimenti imprevedibili, oltre che nella gestione ordinaria dell'ufficio e, conseguentemente, non ha potuto procedere tempestivamente all'avvio delle procedure finalizzate all'assunzione del sopra citato operaio qualificato B3;

Valutata, pertanto, nelle more dell'avvio delle procedure di concorso per la copertura a tempo indeterminato del posto in parola, l'opportunità di ricorrere all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato per la fornitura, nello specifico, di un operaio specializzato cat. B1, con contratto di somministrazione Area III tecnica, per n. 25 ore settimanali per 3 settimane, con

decorrenza 12 ottobre 2020, stante la perdurante necessità di procedere con attività di manutenzione verde e sfalcio dell'erba e manutenzione strade comunali;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato (€ 263.237,63), sullabase delle indicazioni disponibilianche per quanto riguardale entrate correntinellarco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superarévialore soglià sopra citato;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenutia rispettare, nell'ambito della programmazion di riennale dei fabbisognidi personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato, a tal fine, che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 241.996,36 e che per il triennio2020-2022 tale dato si mantiene in diminuzion dispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dellart. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto l'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28" e, pertanto, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile va considerata la media della spesa sostenute per le stesse finalità nel triennio 2007/2009;

Dato atto che, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e s.m.i., modificate dal 2014 dalla legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) il tetto di spesa annuo per "lavoro flessibile" è fissato, per l'anno 2020 in € 31.258,14 (pari al 100% della spesa anno 2009) in quanto il Comune di Bosaro è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557, articolo 1, della legge 296/2006;

Ritenuto, quindi, di provvedere anche ad eventualeutilizzodi assunzioniper esigenze straordinariee temporanee degli Uffici, queste ultimenel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile;

### Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare apporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27, comma 9, del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni

Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determinal'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

### Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione, sentiti i responsabili delle varie Aree del Comune di Bosaro, ha dato esito negativo, in quanto non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;
- è stata attivatala piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato l'aggiornamento del Piano di Azioni Positive per il triennio 2020 -2022 (delibera di Giunta Comunale n. 19 del 30.03.2020);

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzodi cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richie de l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cio è la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnà Endall

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiornamento del precedente piano triennale di fabbisogni del personale, con valenzatriennale ma da approvare annualmente adottato con deliberazione di Giunta Comunalen. 45 del 13.07.2020, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziari dell'Ente, confermando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Bosaro, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (ALLEGATO B);

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dellart. 239 D.Lgs 267/2000 in data ...... (verbale n.....)

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generalisull'ordinament del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione, sentiti i responsabili delle varie Aree del Comune di Bosaro, ha dato esito negativo, in quanto non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;
- 3) di prendere atto:
  - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 25,40%
  - che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia

(28,60% per comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti), secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 263.237,63 (ALLEGATO A);

- 4) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, prevedendo l'assunzione di un operaio specializzato cat. B1, con contratto di somministrazione Area III tecnica, per n. 25 ore settimanali per 3 settimane, con decorrenza 12.10.2020, stante la perdurante necessità di procedere con attività di manutenzione verde e sfalcio dell'erba e manutenzione strade comunali, nelle more dell'avvio delle procedure di concorso per la copertura a tempo indeterminato e parziale(24 ore alla settimana)di un operaio qualificato B3, ovveromediante scorrimento graduatoria;
- 5) di confermare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (ALLEGATO B), già approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13.07.2020;
- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, che viene valorizzato nell'ALLEGATO C alla presente deliberazione, unitamente ai parametri individuati con metodo di calcolo delle capacità assunzionalisulla base del Decreto 17 marzo 2020;
- 7) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020:
- 8) di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 9) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 10) di trasmettere alle OO.SS. e alle R.S.U. il presente provvedimento;
- 11) di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" unitamente al Conto annuale del personale;
- 12) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018:
- 13) di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di assunzione previste nel presente atto.

 Aggiornamento del precedente Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, conferma della dotazione organica e ricognizione delle
eccedenze di personale

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco F.to Dott. Panella Daniele IL Segretario Comunale F.to Dott. Veronese Pietro

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Aggiornamento del precedente Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-20

Il Responsabile del servizio F.to Breggiè Eleonora

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Aggiornamento del precedente Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-20

Il Responsabile del servizio F.to Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 del 07-10-2020

Oggetto: Aggiornamento del precedente Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 662.

COMUNE DI BOSARO li 02-11-2020

L' INCARICATO F.to Dr.ssa Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 del 07-10-2020

Oggetto: Aggiornamento del precedente Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, conferma della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente	deliberazione,	dichiarata	immediatamente	eseguibile	ai sensi o	dell'art
134, comma 4 del D. Lgs n°	267 del 18 ago	sto 2000, è	divenuta esecutiv	a il giorno	07-10-202	20.

## **ALLEGATO A**

Piano triennale fabbisogni personale (D.M. 17/03/2020)

## ENTRATE CORRENTI ACCERTATE TRIENNIO PRECEDENTE (RENDICONTO APPROVATO) (Art. 2 c.1 lett.b))

						MEDIA
					FCDE BILANCIO	ACCERTAMENTI AL
	2017	2018	2019	TOTALE	2019	NETTO DEL FCDE
TIT. 1	700.017,76	731.401,76	846.554,70	2.277.974,22	123.000,00	
TIT. 2	51.170,64	63.487,43	62.919,39	177.577,46	1	
TIT. 3	151.120,63	202.729,26	74.832,33	428.682,22	-	
TOTALE	902.309,03	997.618,45	984.306,42	2.884.233,90	123.000,00	920.411,30

## SPESA PERSONALE (IMPEGNI Ultimo rendiconto approvato 2019) (Art. 2 c.1 lett.a))

	2019
Macroaggregato 1	175.214,19
contratto somministrazione	18.836,62
convenzione segretario	17.755,00
convenzione polizia locale	22.000,00
TOTALE	233.805,81

## RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (Art.4 c.1)

(Art.4 c.1)	%
Rapporto spesa personale /	
entrate correnti	25,40

## VALORE SOGLIA - RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (Art.4 c.1 Tab.1 lett. d))

(Art.4 c.1 Tab.1)	%	Valore Max spesa
VALORE SOGLIA Rapporto		
spesa personale / entrate		
correnti	28,60	263.237,63

## SPESA PERSONALE (IMPEGNI anno 2018) (Art. 2 c.1 lett.a))

	2018
Macroaggregato 1	165.737,35
contratto somministrazione	10.876,24
convenzione segretario	18.000,00
convenzione polizia locale	22.000,00
TOTALE	216.613,59

#### VALORI DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DELL'ANNO 2018 (Art.5)

Spesa personale 2018	%	216.613,59
Incremento (Art.5 c.1 Tab.2		
lett.d))	23,00	49.821,13
Resti assunzionali 2015/2019		
(Art.5 c.2)		-
Totale incremento		49.821,13
Totale spesa max 2020		266.434,72

### Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

#### **Entrate Correnti**

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

Facco domograficho	Prima soglia Seconda soglia		Incremento spesa personale massimo annuo				
Fasce demografiche	Priilla Sogiia	Seconda soglia	2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

### Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamente del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

### Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facolta' assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale purche' collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

### Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglie e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

### Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

## **DOTAZIONE ORGANICA**

N	AREA		PROFILO	POSTO COPERTO / VACANTE	CAT.
	I AMMINISTRATIVA FINANZIARIA				
1		1	Istruttore direttivo – Resp. area	COPERTO	D.1
2		2	Istruttore uff. amministrativo- finanziario	COPERTO	C.1 p.e. C.3
3		3	Collaboratore professionale uff. amministrativo-finanziario	VACANTE	B.1
	II DEMOGRAFICA E				
4	SERVIZI SOCIALI	4	Istruttore Direttivo – Resp. area	COPERTO	D.1 p.e. D3
		5	Collaboratore professionale  – area demografica e servizi sociali	VACANTE	B.3
	III TECNICA				
5		5	Istruttore Direttivo – Resp.area	COPERTO	D.1 p.e. D5
6		6	Operaio qualificato – necroforo – messo notificatore	VACANTE	B.3
7		7	Operaio qualificato	VACANTE	B.1
	IV VIGILANZA				
8		8	Agente di polizia locale	COPERTO	D.1

1) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui ai commi 557 e ss, articolo 1, della legge 296/2006 per **l'anno 2020** (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

	Programmazione vigente e	Modifiche e previsioni	Nuova
	attiva	-	Programmazione
Limite di spesa	€ 241.996,36		€ 241.996,36
triennio			
2011/2013			
Totale spesa	€ 216.529,64	€ 1.443,50	€ 217.973,14
vigente presunta –		Relativo a:	
limite di massima	Comprensiva di:		
		- assunzione di un	
	- N. 5 dipendenti di ruolo a	operaio specializzato	
	T.I. (comprensiva di	cat. B1, con contratto	
	emolumenti fissi e	di somministrazione	
	variabili), di cui n. 1 cessato	Area III tecnica, per n.	
	al 30.06.2020: € 180.922,12	25 ore settimanali per 3	
	- assunzione mediante	settimane (dal 12 ottobre 2020 al 31	
	scorrimento graduatoria di	ottobre 2020 at 31	
	un agente di polizia locale con contratto a tempo	1.443,50;	
	indeterminato e parziale (18	Si evidenzia che ai sensi	
	ore/settimana), cat. "D",	dell'art. 7 del DM	
	posizione economica "D1"	17.3.2020 la maggiore	
	(dal 23 settembre 2020 a	spesa per assunzioni di	
	dicembre 2020: € 4.419,37	personale a tempo	
	- Segretario comunale	indeterminato derivante	
	(convenzione a 7 ore	da quanto previsto dagli	
	settimanali dal 01.01.2020	artt. 4 e 5 del medesimo	
	al 31.12.2020):	DM non rileva ai fini del	
	€ 18.744,79	rispetto del limite di spesa	
	- assunzione di un operaio	previsto dall'art. 1,	
	specializzato cat. B1, con	comma 557-quarter della	
	contratto di	L. 296/2006.	
	somministrazione Area III		
	tecnica, per n. 25 ore		
	settimanali per 22 settimane		
	(da maggio ad ottobre		
	2020): € 10.499,00;		
	- copertura eventuali assenze		
	segretario con incarichi a		
	scavalco: € 389,78;		
	- incarico ex art. 1, comma		
	557, L. 30 dicembre 2004,		
	n. 311 per n. 6 ore		
	settimanali da ottobre a		
	dicembre 2020: € 1.554,58		

2) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui ai commi 557 e ss, articolo 1, della legge 296/2006 per **l'anno 2021** (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

	Programmazione vigente e attiva	Modifiche e previsioni	Nuova Programmazione
Limite di spesa triennio 2011/2013	€ 241.996,36		€ 241.996,36
Totale spesa vigente presunta – limite di massima	€ 208.638,99  Comprensiva di:  - N. 5 dipendenti di ruolo a T.I. (comprensiva di emolumenti fissi e variabili): € 189.794,20  - Segretario comunale (convenzione a 7 ore settimanali dal 01.01.2021 al 31.12.2021): € 18.744,79  - Inail nonno vigile: € 100,00	€ 18.776,79 Relativo a:  - assunzione mediante scorrimento graduatoria o concorso pubblico di un operaio qualificato – necroforo – messo notificatore con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore/settimana), cat. "B", posizione economica "B3" Si evidenzia che ai sensi dell'art. 7 del DM 17.3.2020 la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quarter della L. 296/2006.	€ 227.415,78

3) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui al Decreto 17 marzo 2020 per l'anno 2020 (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

Limite di spesa ai sensi del DM 17.3.2020	Spesa di personale 2020 presuntiva (calcolata ai sensi del DM 17.3.2020)	Margine
€ 263.237,63	€ 233.768,92	€ 29.468,71

4) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui al Decreto 17 marzo 2020 per l'anno 2021 (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

Limite di spesa ai sensi del DM 17.3.2020	Spesa di personale 2021 presuntiva (calcolata ai sensi del DM 17.3.2020)	Margine
€ 263.237,63	€ 242.488,45	€ 20.749,18